

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. e  
richiesta di emissione di **decreto inaudita altera parte**

Per il prof. CATALFAMO Riccardo nato a Barcellona P.G. (ME) il 08.11.1974 e residente in Via Canalotto n. 18 prov. Messina, C.F. CTLRCR74S08A638A, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax 090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., resistente

\*\*\*\*\*

Il prof. Catalfamo ha partecipato alla procedura concorsuale indetta ai sensi del DDG N. 1546/2018 (doc. 1) per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola primaria.

Il ricorrente è stato immesso in ruolo in data 01.09.2019 giusta graduatoria di merito nella scuola primaria ed attualmente in servizio presso l'I.C. "Dante Alighieri" di Cornate D'Adda (Monza Brianza), quale docente di scuola primaria (doc. 1b, 2, 3).

Il ricorrente risulta essere referente unico del di lui padre, sig. Catalfamo Tindaro, riconosciuto disabile in situazione di



gravità ex art. 3 c. 3 legge 104/1992 giusto verbale della commissione medica del 17.10.2019 (doc. 4).

Dall'attuale condizione clinica del di lui padre non è lecito attendersi alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile (verbale non più soggetto a revisione!).

Orbene l'amministrazione scolastica, nonostante il ricorrente si trovi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili necessarie per partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale del personale docenti 2021/2022 ed avvalersi del diritto di precedenza, ha imposto allo stesso con ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3.2021 (doc. 5) di restare presso la stessa istituzione scolastica di assunzione (Cornate D'Adda) per il prossimo quadriennio pregiudicando e limitando così il diritto costituzionalmente garantito del disabile di essere assistito.

Più precisamente con l'atto gravato l'amministrazione dando attuazione al CCNI 2019/2022 (che non ha previsto alcun vincolo derogando allo stesso) ha posto **DUE LIMITI** alla partecipazione dei docenti assunti nell'a.s 2019/2020 da concorso, come il ricorrente, violando sia le norme inderogabili di cui agli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 e dell'art. 601 T.U. della scuola (*lex specialis*) nella parte in cui prescrivono che (art. 33 comma 3) :*“il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito*



*senza il suo consenso ad altra sede”* sebbene garantisce la partecipazione soltanto ai “*docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti* **SUCCESSIVAMENTE al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso**” (circostanza verificatasi nel caso di specie !) che, al contempo creando altresì una palese discriminazione, in virtù dell’intervento della legge 145 del dicembre 2018, tra gli stessi docenti assunti nell’a.s. 2019/2020 dalla medesima procedura concorsuale del 2018 ma le cui graduatorie di merito del concorso ddg 1546/018 (come nel caso del ricorrente) **sono state pubblicate in epoche diverse** (pubblicate prima del 31.8.018 non è stato imposto alcun vincolo, mentre ai docenti le cui graduatorie del medesimo concorso sono state pubblicate dal 31.08.2018 ed il 31.12.2018, come nel caso di specie è stato imposto il vincolo salvo la superiore ed **illegittima limitazione temporale**).

Il ricorrente ha provveduto ad inoltrare domanda di trasferimento interprovinciale per via amministrativa ed in modalità cartacea ma la stessa è stata annullata senza alcuna motivazione (doc. 6).

Ebbene tale procedura deve ritenersi viziata ed illegittima per i seguenti

#### MOTIVI

**1.Nullità del provvedimento per carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione del comma 1 art. 21 septies, L. n. 241/1990.**



Il ricorrente ha formulato domanda amministrativa volta a partecipare, anche in deroga, alla procedura di mobilità inter-provinciale per l'assistenza al di lui padre ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992.

La parte resistente a fronte di tale domanda ha provveduto a rigettare (attraverso la piattaforma istituzionale del ricorrente) la domanda senza alcuna motivazione, nonostante la stessa fosse in possesso dei requisiti voluti dalle disposizioni ministeriali (O.M. 106/2021).

Ebbene tale procedura deve ritenersi viziata e come tale nulla atteso che trattasi di provvedimento caratterizzato da una totale assenza di motivazione in violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 laddove si sancisce che *"Ogni provvedimento amministrativo ... deve essere motivato"*.

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

**2. Violazione e falsa applicazione delle norme inderogabili l'art. 1 comma 4 della ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 nonché della legge 145/2018.**

Il provvedimento con il quale è stata annullata la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 2021/022 si pone in aperto contrasto con la stessa ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 attuativa del CCNI 2019/022.

Più precisamente l'art. 1 comma 4 della ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 prescrive *"Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), (Legge finanziaria*



2019) è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di soprannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente **A FATTI SOPRAVVENUTI SUCCESSIVAMENTE** al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso".

Tali docenti (come il ricorrente) possono presentare domanda soltanto alle seguenti condizioni:

- si trovano in situazione di soprannumero o esubero oppure
- abbiano una certificazione di disabilità personale grave (art. 3 comma 3 legge 104/92), certificata **dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso** (legge 104/92 art. 33 comma 6) oppure - **assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso** (legge 104/92 art. 33 comma 5) negando la partecipazione ed il diritto alla precedenza ai docenti beneficiari degli artt. 33 e 21 L.104/1992 sia dalla ulteriore fonte primaria inderogabile ex art. 601 del T.U. della scuola.

In definitiva, per quanto concerne i docenti 'FIT' immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020, questi sono tenuti a restare presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, **tranne che si verifichi il caso di soprannumero o esubero o l'applicazione dell'articolo 33, commi 5 e 6, della legge**



**104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle domande per il concorso, cosa avvenuta nel caso di specie, atteso che il verbale della commissione medica risulta datato 17/10/2019.**

Sotto tale primo profilo, ritenuto che l'accertamento della disabilità è avvenuto in data 17.10.2019 e che deve intendersi quale *fatto sopravvenuto successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso*” nel senso voluto dalla norma primaria, appare evidente che l'amministrazione scolastica ha operato in violazione della l'art. 1 comma 4 della ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 nonché della legge 145/2018 con la conseguenza che il ricorrente non è tenuta a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per il prossimo quadriennio ed ha diritto a partecipare, in deroga e con riserva, alle operazioni di mobilità interprovinciale i cui movimenti sono stati pubblicati in data 07.06.2021 ed a beneficiare del diritto di precedenza voluto dalla normativa comunitaria.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

3. Violazione e falsa applicazione delle norme inderogabili ex artt. 21, 33 L. 104/1992 e art. 601 T.U. scuola (lex specialis).

In subordine e qualora si ritenesse non applicabile la precedenza per l'assistenza al parente e/o affine sino al terzo grado e legittimo tale diniego (sotto il profilo di cui al punto 2 del ricorso), tale operazione **non è certamente in linea** con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in



materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297, (*lex specialis*) in particolare dall'art. 601, laddove dispone: (1)“ **Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.** (2) **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**”.

Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, e richiamando il combinato disposto di cui agli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 e dell'art. 13 del CCNI, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata (**non derogabile**), **attuativa di valori di rilievo costituzionale riconoscendo** al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui **all'art. 33 ed all'art. 21** L. 104/92, una **precedenza assoluta** in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, **senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative con essa in contrasto e con i precetti costituzionali.**

Peraltro l'art. 21 della suindicata legge prevede che: “*La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda*”.

Inoltre, il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone



(comma 3) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) **ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede***".

Ulteriore conferma si evince **dallo stesso CCNI 2019/2022 (non derogato) laddove all'art. 13**, nel sistema delle precedenza, rappresenta la precedenza in ordine di priorità per i trasferimenti provinciali.

Ed invero l'art. 13 del CCNI prevede che "*Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione.....*".

Nello specifico, il punto IV del citato art. 13 denominato IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6)" *Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità*".

La predetta disposizione normativa, non derogabile, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona





handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.

Ne consegue che la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" (L. 104/92 (cfr. art. 11 L.104/92).

Detta norma, **unitamente all'art. 33** della medesima legge, si configura infatti qual disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti con la conseguenza che le stesse **non possono ritenersi implicitamente abrogate ne limitate** neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Appare indubbia **la natura cogente** della disposizione di cui alla legge n. 104/1992, che, peraltro, si evince dalla *ratio legis* e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente



*“i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 L. 104/1992).*

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: *“la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (cfr. Ord. Trib. Vercelli del 12.01.2017, Trib. Messina, Trib. Potenza, Trib. Ravenna, Trib. Genova, Trib. Termini Imerese, Trib. Latina).*

Ed invero, l’art. 33 cit. **non effettua distinzioni** ne condizioni ostative quali il momento dell’accertata invalidità (se prima o successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso) tra i familiari affetti da handicap grave, all’interno dell’ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, ai permessi), in particolare non distinguendo il grado di parentela quanto al diritto all’assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell’assistito *“ove possibile”* anzi ne viene confermata la volontà delle parti con lo stesso CCNI.

La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto – in ipotesi in cui era anzi documentato solo un handicap non grave – che: *“In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si*



*intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell'art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (Cass. n. 9201/2012). Sul punto va rimarcato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016). Pertanto la Corte territoriale non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione proveniente dalle USL sull'invalidità grave della madre della ricorrente ma procedere ad una valutazione della serietà e rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell'handicap da questa sofferta (eventualmente sulla base della documentazione disponibile) a fronte delle esigenze produttive sottese al trasferimento, il che è stato omesso sulla base di una interpretazione letterale della norma in discussione oggi superata dalla giurisprudenza di legittimità".*

In definitiva è conforme a questo quadro normativo



**l'esclusione di limiti** all'esercizio del diritto di partecipare alla procedura di mobilità per le persone che assistono parenti ed affini affette da handicap grave.

Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto **senza riserve**.

La stessa locuzione "*hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda*" dell'art. 33 e 21 della legge n. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compreso ma anzi viene confermato con lo stesso CCNI.

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene nel caso di che trattasi, comporterebbe una sostanziale negazione di tutela.

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

Inoltre la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con "*disabilità*" a beneficiare di "*misure idonee*" dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26).

Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed



handicap.

Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale (2.1.2).

In virtù delle superiori considerazioni appare evidente ritenere che la preclusione imposta dalla ordinanza ministeriale nella parte in cui, derogando alle norme cogenti che tutelano diritti costituzionalmente garantiti, si pone con esse in aperto contrasto e pertanto deve essere disapplicata.

Sotto tale ulteriore profilo e per l'assorbente motivo, il ricorrente ha certamente diritto a partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992, art. 601 T.U. scuola.

4. Contrasto con l'art. 2 n. 2 lett.a Direttiva CE 78/00; Violazione e falsa applicazione del principio di discriminazione diretta ed indiretta; Violazione e falsa applicazione del principio di effettiva ed attuale assistenza prestata alla persona handicappata; Eccessivo sbilanciamento interessi in favore del datore di lavoro; Mancato assolvimento dell'onere probatorio; Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 3,97 Cost

L'ordinanza attuativa del CCNI 2019/2022 e le clausole in esse inserite sono illegittime per contrarietà alla normativa nazionale, comunitaria nonché ai precetti costituzionali e come tali devono essere disapplicate.

Ed invero la predetta disposizione normativa, e con essa



la legge 145/2018, nella parte in cui negano al parente e/o affine sino al terzo grado, riconoscendolo in relazione soltanto al legame affettivo e vincolo di parentela. vanificando le finalità proprie sancite dalla direttiva CE 78/2000 nonché i diritti di assistenza e tutela del disabile di cui alla legge 104/92.

Difatti sia la ordinanza ministeriale, che l'art. 13 del CCNI, laddove intendono operare tale distinzione a tutela di diverse categorie di disabili e care giver, crea una palese DISCRIMINAZIONE DIRETTA, come tale palesemente contraria alla direttiva CE 78/2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) cui è stata data attuazione con d.lgs 9 luglio 2003 n. 216 ed a cui il giudice interno deve uniformarsi.

Ed invero l'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78 definisce il «principio della parità di trattamento», alla cui applicazione essa è volta, come *«l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1»* della direttiva medesima.

L'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva precisa che, ai fini dell'applicazione del precedente n. 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1 della stessa direttiva, una persona sia trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga.

Ed invero l'art. 2 della predetta direttiva "Nozione di discriminazione" sancisce che "per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta



o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale”.

Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Ebbene ai sensi dell'art. 3 della predetta direttiva il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di



datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

Nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva è obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

L'art. 6 della direttiva 2000/78, rubricato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età», dispone, al suo n. 1, quanto segue: *“Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, DA UNA FINALITÀ LEGITTIMA, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”*.

L'art. 10 della direttiva 2000/78, rubricato «Onere della prova», così dispone: «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata





violazione del principio della parità di trattamento.

Ed è ciò che accade nel caso di specie laddove una disposizione contrattuale (peraltro che deroga norme costituzionalmente garantite quali l'art. 21 e 33 della legge 104/1992) nel riservare un trattamento meno favorevole ai care giver ed ai disabili (in relazione alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed a seconda dal grado di parentela) sacrifica in maniera ingiustificata il diritto costituzionalmente garantito alla tutela del disabile (NON GARANTENDONE LA CONTINUITA') innanzi a non comprovate esigenze organizzative con la conseguenza che opera senza dubbio alcuno un'incitamento a porre il lavoratore innanzi alla scelta se accettare o rinunciare alla propria attività lavorativa e ciò in aperto contrasto con l'art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2000/78.

Sul principio di non discriminazione la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 410/2020 pubbl. il 21/05/2020, su ricorso patrocinato da questo difensore, ha sancito che *“Ne consegue che la precedenza prevista da una lex specialis in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Peraltro è evidente UN TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province di-verse e*



*lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente, come nella specie. La deroga alla L. 104/1992 ad opera del CCNI mobilità 2018/2019 non è dunque legittima.*

Sul punto la Corte di Giustizia nella sentenza CGUE 18 luglio 2008 C- 3003/06 “Coleman” ha già chiarito che *“Tenuto conto di quanto precede, la prima parte della prima questione nonché le questioni seconda e terza vanno risolte dichiarando che la direttiva 2000/78 e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. QUALORA UN DATORE DI LAVORO TRATTI UN LAVORATORE, CHE NON SIA ESSO STESSO DISABILE, IN MODO MENO FAVOREVOLE RISPETTO AL MODO IN CUI È, È STATO O SAREBBE TRATTATO UN ALTRO LAVORATORE IN UNA SITUAZIONE ANALOGA, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale egli presta la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo ha bisogno, UN SIFFATTO TRATTAMENTO VIOLA IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA ENUNCIATO AL DETTO ART. 2, N. 2, LETT. A)”*.

È noto che l’Italia non ha dato tempestiva attuazione a queste disposizioni e la Corte di Giustizia ha accertato la violazione con la sentenza del 4 luglio 2013 Commissione/Repubblica Italiana recepita con il d.l. 28.6.013 n. 76 convertito nella l. 9.8.013 laddove il legislatore italiano ha inserito nel d.lgs 216/013 all’art. 3 il comma 3 bis.



Una piena lettura di queste disposizioni impone allora un obbligo derivante dalla fonte superprimaria di diritto dell'unione del datore di lavoro pubblico o privato di adattare nei limiti di "sforzo non sproporzionato" la propria organizzazione (con onere probatorio a proprio carico) al fine di consentire al lavoratore disabile nonché a chi lo assiste di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizioni di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto.

Appare quindi evidente che dalla possibilità di potere in concreto assistere il proprio familiare disabile dipenda senz'altro l'effettiva possibilità per il lavoratore e lavoratrice care giver di continuare a svolgere la propria prestazione in condizione di parità (si pensi al disagio per il disabile e per il lavoratore di dover interrompere in maniera traumatica il rapporto di assistenza e cura) senza essere posti dinanzi alla scelta tra rinunciare al rapporto di lavoro (in quanto destinato a svolgersi con modalità incompatibili con l'assistenza) ovvero alla relazione personale di assistenza con il proprio familiare (perché del tutto incompatibile con le condizioni di tempo e di luogo della prestazione lavorativa).

La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati induce a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il



contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Cass. cit. n. 25379/2016, Cass. n.9201/2012, Cass 22 marzo 2018, n. 7120).

La contrattazione collettiva assicurando al docente caregiver non un diritto di partecipazione alla procedura di mobilità né la precedenza al cospetto di altri candidati che tale assistenza non svolgono (e ciononostante sono stati trasferiti sebbene non portatori del fattore protetto) non è compatibile con il limite al diritto di tali lavoratori previsto dalla superiore direttiva in termini di giustificazione ragionevolmente oggettiva nonché in termini di onere sproporzionato per l'amministrazione.

Deve quindi concludersi che riguardo l'interesse pubblico connesso alla regolare copertura dell'organico a mezzo delle procedure di mobilità l'attribuzione di un diritto di precedenza A TUTTI I LAVORATORI CHE PRESTINO ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI RIENTRANDO NELLA CATEGORIA PREVISTA DALL'ART. 33 C. 3 L. 104/1992 NON DETERMINI ALCUN ONERE SPROPORZIONATO voluto dalla Direttiva Europea.

Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 355/2010, hanno sancito il principio secondo cui *“il giudice statale nell'applicare il diritto nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva*



*europea, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest'ultima".*

Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente ritenere che l'ordinanza ministeriale n. 106/2021 e gli atti connessi e consequenziali nella parte in cui escludono il diritto di partecipazione alla procedura di mobilità ed il beneficio del diritto di precedenza per il padre del ricorrente e l'art. 13 del CCNI 019/022 nella parte in cui prescrive che la precedenza per il figlio referente unico che assiste un genitore disabile opera solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza e solo nell'ambito della mobilità annuale solo a favore dei genitori o del coniuge del soggetto gravemente disabile opera una discriminazione diretta in virtù di un ingiustificato minor favor cui vengono trattati sia il lavoratore che il disabile stesso fondato su non comprovate ed illegittime finalità contrarie al senso imposto dal diritto nazionale, costituzionale e comunitario cui il giudice interno deve uniformarsi.

Sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.

**5. *Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3.2021 e della legge 145 del 2018 poiché in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione***

Le disposizioni contenute nelle citate leggi e disposizioni normative inderogabili sono dirette a tutelare diritti di rilevanza costituzionale, quali quelli sottesi al diritto alla salute, alla solidarietà sociale e alla tutela dei disabili, discendenti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

Occorre inoltre considerare che subordinare diritti



costituzionalmente rilevanti – quali quelli sottesi al diritto alla salute, alla solidarietà sociale, alla tutela dei disabili ad esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, pur essendo astrattamente condivisibile, porterebbe in realtà ad un eccessivo sbilanciamento degli interessi, dando un’eccessiva preponderanza a quelli organizzativi del datore di lavoro rispetto a quelli, attinenti alla persona (e discendenti dalle disposizioni costituzionali ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.) propri del lavoratore che assiste il familiare disabile in situazione di gravità.

In questo senso, va condivisa la scelta operata da Cass. n. 6150/2019 che - al fine dell’equo bilanciamento di interessi - ha ritenuto la necessità da parte datoriale non solo di allegare e comprovare le “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, ma di dimostrare che tali esigenze siano effettive e non suscettibili di essere diversamente soddisfatte” **ASSENTI NEL CASO DI SPECIE.**

La normativa, come sopra rilevato, è posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali (art. 1 L. 104/92; Sezioni Unite S.C., sent. n. 7945 del 27.3.2008).



Orbene la predetta disposizione, che non può essere derogata o posta in contrasto da una ordinanza ministeriale, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, **come gli artt. 21 e 33**, ai quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (Cfr Tribunale di Matera ordinanza del 6.2.012).

Nella vicenda in esame la ordinanza ministeriale e le disposizioni di legge ad essa collegate, laddove escludono la partecipazione per 5 anni alla procedura di mobilità del personale docente assunto in data 01.09.2019, riconoscendola solo al momento dell'accertata disabilità ex art. 33 L. 104/1992 (*in epoca SUCCESSIVA la presentazione della domanda di partecipazione al concorso*) e non anche in applicazione (nella sua interezza) dell'art. 33 appare discriminante e manifestamente lesiva delle norme imperative, come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ne consegue, come statuito di recente anche dai Giudici Ermellini, che *“circoscrivere l'agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, come preteso dalla società ricorrente, equivarrebbe a tagliare fuori dall'ambito di tutela tutti i casi di sopravvenute esigenze di assistenza, in modo del tutto irrazionale e con compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale sopra citate, l'interpretazione data dalla Corte di merito deve quindi*



*essere confermata in quanto, oltre che compatibile col testo letterale della disposizione in esame, è la sola coerente con la funzione solidaristica della disciplina e con la garanzia dei beni fondamentali in gioco, tutelati dalla Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 dall'Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. n. 12911 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 2210 del 2016) e in tal senso questa Corte si è già espressa (Cass. n. 7120 del 2018; n. 24015 del 2017).*

Sotto tale ulteriore ed assorbente motivo, il ricorrente ha certamente diritto a partecipare alla procedura di mobilità ai sensi degli artt. 33 e 21 L. 104/1992, e dell'art. 601 T.U. scuola.

#### **6. Richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte**

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione delle parti ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione delle parti può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che il ricorrente potrà (come indicato dalla ordinanza ministeriale) presentare essere inserita con riserva ed ottenere il chiesto trasferimento.

Ritenuto, dunque che, ricorrendo i presupposti di cui all'art 669 sexies c.p.c., sia necessario ordinare all'amministrazione di consentire la partecipazione del ricorrente alla detta





procedura, salva ogni determinazione all'esito della corretta instaurazione del contraddittorio atteso che la richiesta partecipazione con riserva **non leda né l'Amministrazione né alcun diritto di terzi** (**in identica fattispecie Tribunale di Patti provvedimento del 12.4.021, i Tribunali di Palmi e Verona, Patti hanno emesso decreto inaudita altera parte**) (doc. 7, 8, 9).

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia: accertare il diritto del ricorrente a partecipare, previa disapplicazione della ordinanza ministeriale 106 del 29.03.2021 e del vincolo quinquennale illegittimamente imposto ai sensi del D.lgs 59/017 e succ. mod., alla procedura di mobilità interprovinciale sin dall'a.s. 2021/2022.

*Istanza cautelare*

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

*In ordine al periculum in mora*

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando al ricorrente ed al padre disabile che si vedrebbe privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante



finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela dei genitori del ricorrente, soggetti portatori di handicap, titolari di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Più precisamente il padre è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, invalido giusto verbale della commissione medica e il ricorrente risulta unico referente - ed unico convivente - atteso che la moglie del disabile (madre del ricorrente) risulta essere deceduta e gli altri tre figli sono impossibilitati. Difatti uno, sig.ra Catalfamo Domenica, risiede in altro comune (Falcone, come si evince dalla carta d'identità; che risulta depositata telematicamente), il secondo, sig. Catalfamo Carmelo, svolge la propria attività lavorativa presso il corpo forestale con turni che lo tengono fuori casa anche giornate intere, ed il terzo, sig. Catalfamo Domenico, è spesso in viaggio poiché si reca a trovare il figlio che presta la propria attività lavorativa a moltissimi Km di distanza (più precisamente al nord Italia, presso l'Eni) (doc. 10, 11, 12, 13, 14).

La mancata partecipazione alla procedura di mobilità comporterebbe la permanenza presso una istituzione scolastica distante dal luogo ove risiede e vive il disabile con evidente preclusione del diritto a partecipare alla procedura di mobilità per i prossimi 4 anni con evidenti disagi per lo status di disabile ed in virtù della palese discriminazione posta ai colleghi partecipanti alla medesima procedura concorsuale con disabilità accertata anche a distanza di un solo giorno rispetto a quella del



padre del ricorrente.

Tale evidente lesione certamente cagionerebbe gravi disagi al diritto di salute della disabile, stante **la già avvenuta pubblicazione delle graduatorie avvenuta il 07.06.2021, e successiva rettifica** e irreparabile nocumento alle esigenze di cura del padre con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e lavorativa insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando al ricorrente. Tale danno, **concreto ed irreparabile**, scaturente dal suo generale stato personale e di salute del padre, non può in alcun modo essere ristorato.

La condizione attuale del padre del ricorrente necessita di assistenza immediata e continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia".

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29, 31 e 32, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e di salute e così facendo vengono del tutti violati né si possono creare le condizioni di



andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che deve essere riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra dom.to, rapp.to e difeso chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1) Preliminarmente emettere decreto *inaudita altera parte*, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire al ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità provinciale docenti 2021/2022 e seguenti, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3.2021 e degli atti e norme di legge connesse e consequenziali nella parte in cui si prescrive il



vincolo di permanenza per 5 anni presso la sede di assunzione, poiché in contrasto con norme inderogabili di legge ed i precetti costituzionali, per il trasferimento scuola primaria con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

2) Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art. 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alla procedura di mobilità 2021/022 e seguenti per il trasferimento su scuola primaria con conseguenziale riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/1992 per assistenza al padre disabile presso la prima sede indicata in domanda;

3) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 1 della ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3.021 e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, l'illegittimità del vincolo quinquennale a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, per i motivi di cui *infra*, e per violazione dell'art. 33, 21 della legge 104 del 1992 e dell'art. 601 del T.U. scuola e della direttiva CE 78/00;

4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2021/2022 e seguenti del personale docente per il trasferimento su scuola



primaria, stante la palese discriminazione operata dall'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente la partecipazione ai soli docenti assunti, nella medesima procedura concorsuale, entro il 31 agosto 2018 e che abbiano i requisiti di cui all'art. 33 L. 104/1992 in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;

5) In Via subordinata sollevare la questione di illegittimità costituzionalità dell'art. 13 del D.lvo 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, per evidente contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione;

6) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire al ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità interprovinciale personale docente su scuola primaria;

7) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

*Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, atteso che il valore è indeterminato, lo stesso soggiace al pagamento del contributo pari ad € 259,00 ma stante l'autocertificazione reddituale lo stesso non è dovuto (doc. 15).*

Messina/Monza 06.07.2021

*Avvocato*

Vincenzo La Cava

*Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei*



confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti assunti nell'a.s. 2019/2020 da concorso DDG 1546/2018 e D.M. 631/018 Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2021/022 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;



b) Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Sunto dei motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti assunti nell’a.s. 2019/2020 da concorso DDG 1546/2018 e D.M. 631/018, Scuola primaria, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed provinciale a.s. 2021/022”;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Monza 06.07.2021

*Avvocato*

Vincenzo La Cava

